



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCREDITAMENTO E L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI ENTI CERTIFICATORI RICONOSCIUTI IDONEI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI COMPETENZA DELLA LINGUA ITALIANA COME LINGUA SECONDA (L2)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*, convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

VISTO il d.P.R. del 4 aprile 2025, n. 62 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*, nonché il d.P.C.M. del 30 settembre 2020, n. 165 recante *“Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. del 6 aprile 2023, n. 89 e dal d.P.R. 2 aprile 2025, n. 61;

VISTO il d.P.R. 4 aprile 2025, n. 62 *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*;

VISTO il d.P.R. del 21 ottobre 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 25 ottobre 2022, n. 250, con il quale la Senatrice Prof.ssa Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTO il d.P.C.M. dell'11 dicembre 2025, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 13 gennaio 2026 al numero 27, con il quale è stato conferito al Dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso la Direzione generale dell'internazionalizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), del d.P.R. del 4 aprile 2025, n. 62;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 1, comma 2, secondo cui il Ministro *“dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università [...] nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400”*;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, ed in particolare l'articolo 9, comma 2-bis il quale dispone che *“Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione

VISTA la Decisione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 aprile 2018, n. 2018/646/UE “*relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE*”;

VISTE le Raccomandazioni R (82) 18 del 24 settembre 1982 e R (98) 6 del 17 marzo 1998 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri in merito alle lingue moderne e volte all'istituzione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, così come elaborato nel documento tecnico “*Common european framework of reference for languages: learning, teaching, assessment*” (CoE 2001);

VISTA la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1539 (2001) ed in particolare il paragrafo 11.3. il quale dispone che l'Assemblea raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri ad incoraggiare le istituzioni competenti a utilizzare il Quadro Comune Europeo di Riferimento (*Common European Framework of Reference*) elaborato dal Consiglio d'Europa per sviluppare le rispettive politiche linguistiche, in modo da garantire la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue e migliorare il coordinamento internazionale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2021, recante “*Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009*”;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, il quale prevede che “*Per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa*”;

VISTO, inoltre, l'art. 4, comma 1, lett. a) del medesimo decreto il quale stabilisce che “*Al fine di garantire il principio dell'autonomia universitaria, anche per il rilascio di certificazioni di lingua italiana da parte di ulteriori istituzioni rispetto a quelle di cui al precedente periodo e per garantire il necessario controllo sulla qualità delle certificazioni stesse, il Ministro dell'università e della ricerca individuerà con proprio decreto le procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio del possesso dei requisiti di qualità degli enti certificatori stessi*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 novembre 2025, n. 959, che istituisce l'elenco degli enti certificatori riconosciuti idonei al rilascio dei certificati di competenza della lingua italiana come lingua seconda (L2), per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 gennaio 2026, n. 149 con cui sono stati modificati l'art. 7, comma 2, nonché l'art. 9 del decreto 14 novembre 2025, n. 959 che disciplinano, rispettivamente, la nomina della commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti di qualità necessari per l'accREDITAMENTO e l'inclusione nell'elenco, nonché la disciplina transitoria relativa agli enti certificatori riconosciuti dal decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2021, allegato A;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione

VISTA la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;

VISTO il d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'Amministrazione digitale*”;

VISTO il D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (G.D.P.R.);

VISTO il D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente Avviso;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 del Ministero dell'Università e della Ricerca attualmente vigente;

CONSIDERATA l'evoluzione normativa in materia di certificazione della lingua italiana, che ha portato alla creazione di un sistema di qualità rigoroso, volto a garantire l'uniformità e l'affidabilità delle attestazioni rilasciate per scopi istituzionali;

VISTO l'allegato A del decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2021 nel quale sono elencati i seguenti soggetti riconosciuti quali enti certificatori della conoscenza della lingua italiana: Università degli studi di Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Società Dante Alighieri, Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2026, n. 149, si ritiene essenziale valorizzare la consolidata esperienza scientifica, metodologica e organizzativa nel settore della valutazione linguistica che detti enti avranno potuto maturare, nel tempo, anche mediante la partecipazione a reti e associazioni scientifiche internazionali operanti nel settore del *language testing*, in coerenza con i principi e gli orientamenti del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);

CONSIDERATO che è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di detti enti già riconosciuti, secondo quanto disposto dall'art. 9 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 novembre 2025, n. 959, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2026, n. 149, ferma restando la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) **Amministrazione responsabile** (di seguito anche solo “**Amministrazione**”): il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b) **Domicilio digitale**: indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.lgs. n. 82/2005;
- c) **Elenco degli enti certificatori della lingua italiana** (di seguito anche solo “**Elenco**”): l'insieme degli enti certificatori riconosciuti idonei al rilascio dei certificati di competenza della lingua italiana come lingua seconda (L2), per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2021, comprendente gli enti di nuovo inserimento ad esito della procedura di cui al presente Avviso, nonché gli enti certificatori già riconosciuti con decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2021, Allegato A;
- d) **Soggetti richiedenti** (“**Soggetti**”): enti che presentano domanda di iscrizione nell'Elenco degli enti certificatori della lingua italiana;
- e) **Domanda di iscrizione nell'Elenco** (di seguito anche solo “**Domanda**”): istanza presentata dai Soggetti richiedenti secondo le modalità disciplinate dal presente Avviso al fine di richiedere l'accreditamento e l'iscrizione nell'Elenco degli enti certificatori della lingua;
- f) **Accreditamento**: verifica positiva circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente Avviso e necessari per l'inserimento nell'Elenco degli enti certificatori;
- g) **Iscrizione nell'Elenco** (di seguito anche solo “**Iscrizione**”): atto formale con cui, ad esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso per l'Accreditamento, l'ente viene inserito nell'Elenco degli enti certificatori della lingua italiana per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi i casi di revoca o sospensione disciplinati dal presente Avviso e costituisce condizione necessaria per l'erogazione dei certificati di competenza della lingua italiana come seconda lingua, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- h) **Responsabile del procedimento**: il personale dirigenziale o non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero dell'Università e della Ricerca responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al presente procedimento amministrativo.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

Il presente Avviso disciplina le finalità, l'ambito di applicazione, la procedura di Accreditamento, verifica e monitoraggio dei requisiti che i Soggetti richiedenti devono possedere e mantenere senza soluzione di continuità al fine dell'inserimento e della permanenza nell'Elenco degli enti certificatori della lingua italiana.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione

Articolo 3

(Requisiti soggettivi di ammissione)

1. Possono presentare Domanda di iscrizione nell'Elenco utilizzando l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Avviso, i soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) sede legale nel territorio della Repubblica italiana;
 - b) possesso di atto costitutivo, salvo per i soggetti pubblici che non siano tenuti a munirsene, e statuto redatti nella forma di atto pubblico;
 - c) previsione espressa nello statuto, quale scopo sociale primario, dello svolgimento di attività didattiche o di attività rivolte all'educazione linguistica;
 - d) possesso dei requisiti di affidabilità previsti nell'Allegato A al presente Avviso.
2. Non è ammessa la presentazione della Domanda e la stessa è esclusa d'ufficio qualora presentata da parte di Soggetti il cui atto costitutivo o statuto preveda interessi o finalità incompatibili o estranee alla vocazione didattica dell'Ente.
3. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) presso il quale l'ente elegge domicilio digitale e tramite cui devono essere gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della Domanda.
4. I requisiti soggettivi di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della Domanda e conservati per tutta la durata dell'Iscrizione nell'Elenco.

Articolo 4

(Requisiti oggettivi di accreditamento)

1. I Soggetti richiedenti, ai fini dell'Accreditamento e dell'Iscrizione nell'Elenco, devono possedere i requisiti di qualità descritti all'Allegato A del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 novembre 2025, n. 959, parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Tutti i requisiti di qualità di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Avviso, devono essere mantenuti per tutta la durata di Iscrizione nell'Elenco.

Articolo 5

(Termini e modalità di presentazione della Domanda e della documentazione)

1. Le Domande, a pena di irricevibilità, devono essere presentate in lingua italiana, e trasmesse per via telematica mediante la piattaforma CINECA accessibile al seguente [link: www.certifica-italiano-L2.mur.gov.it](http://www.certifica-italiano-L2.mur.gov.it) a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 24 novembre 2026 e tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 04 marzo 2027.
2. L'Amministrazione, all'apertura dei termini per la presentazione delle Domande, assicura ai Soggetti richiedenti la possibilità di accedere alla piattaforma CINECA al fine di svolgere tutte le attività relative alla compilazione, sottoscrizione e trasmissione della Domanda e della documentazione richiesta.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine a disguidi informatici derivanti da cause imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
4. La Domanda deve essere sottoscritta mediante firma digitale corredata di tutta la documentazione prevista dal presente Avviso, per come dettagliata negli Allegati A, B e C.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione

Articolo 6

(Modalità di valutazione delle Domande)

1. Sono sottoposte a istruttoria esclusivamente le Domande presentate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 5 del presente Avviso.
2. L'istruttoria, svolta dagli uffici competenti della Direzione generale dell'internazionalizzazione, è finalizzata alla verifica:
 - a) della corretta compilazione della Domanda;
 - b) della completezza della documentazione obbligatoria richiesta;
 - c) della sussistenza dei requisiti soggettivi e della documentazione comprovante i requisiti oggettivi previsti dal presente Avviso.
3. Al termine dell'istruttoria di cui al comma precedente, le domande che risultano ammissibili sono sottoposte alla valutazione della Commissione di cui all'art. 7 del presente Avviso per la verifica sostanziale dei requisiti di qualità necessari per l'Accreditamento e l'Iscrizione nell'Elenco, descritti nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 novembre 2025, n. 959.
4. La valutazione delle Domande pervenute si conclude entro 90 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle Domande, salvo proroga del termine stesso di cui viene dato apposito Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
5. Le carenze di natura esclusivamente formale sono sanabili mediante soccorso istruttorio. Per la presentazione delle integrazioni o regolarizzazioni ammesse l'Amministrazione assegna al Soggetto richiedente un termine non superiore a 30 giorni decorso inutilmente il quale la Domanda è dichiarata improcedibile.
6. Nel caso in cui sia rilevata la sussistenza di atti o dichiarazioni non veritieri la Domanda è considerata improcedibile.
7. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di svolgere tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Articolo 7

(Commissione di valutazione)

1. Per le finalità di cui all'art. 2 del presente Avviso, l'Amministrazione nomina apposita Commissione incaricata di verificare i requisiti di qualità descritti nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 novembre 2025, n. 959, parte integrante e sostanziale del presente Avviso, necessari per l'Accreditamento e l'Iscrizione nell'Elenco.
2. La Commissione è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri nominati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e prevede la presenza di esperti nel settore del *language testing*, individuati tra le associazioni di categoria nazionali e internazionali operanti nel settore della valutazione delle competenze linguistiche (L2), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'*Association of Language Testers in Europe* (ALTE), l'*European Association for Language Testing and Assessment* (EALTA), l'*International Language Testing Association* (ILTA) e l'Associazione CLIQ, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 novembre 2025, n. 959, per come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2026, n. 149.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione

Articolo 8

(Obblighi degli enti certificatori)

1. Gli enti certificatori sono tenuti:
 - a) al rispetto di tutte le disposizioni previste dal presente Avviso e dagli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti;
 - b) al rispetto della normativa europea e nazionale vigente, ivi inclusi i principi di parità di genere di cui agli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, agli articoli 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - c) a fornire, nei termini e con le modalità stabilite dal presente Avviso e dagli atti a questo presupposti, conseguenti e connessi tutta la documentazione e le informazioni richieste dall'Amministrazione;
 - d) a comunicare entro il termine di 5 giorni le variazioni dei requisiti di cui agli Allegati A e B del presente Avviso e a rispondere alle eventuali richieste dell'Amministrazione, entro il medesimo termine;
 - e) a consentire e favorire, in ogni fase del presente procedimento e per tutto il periodo in cui perdura l'Iscrizione nell'Elenco lo svolgimento di tutti i controlli, verifiche, ispezioni e monitoraggi disposti dall'Amministrazione e/o da altri organismi autorizzati, ivi compresi i controlli *in loco*, nonché ad adeguarsi, nei termini assegnati, alle raccomandazioni o alle richieste formulate dall'Amministrazione a seguito delle suddette attività;
 - f) a comunicare entro il termine di 5 giorni l'avvio di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo comunque connessi alle finalità dell'attività certificativa oggetto del presente Avviso, nonché a segnalare, nel medesimo termine, eventuali irregolarità, frodi, casi di corruzione, di conflitti di interessi che vedano a qualsiasi titolo coinvolto l'ente certificatore tenendo costantemente informata l'Amministrazione sull'andamento di suddetti procedimenti e / o segnalazioni;
 - g) a conformarsi continuativamente a tutte le disposizioni di cui all'Allegato A del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 novembre 2025, n. 959, per tutta la durata dell'Iscrizione nell'Elenco;
 - h) a garantire, con specifico riferimento alla conformità delle certificazioni al QCER, la sussistenza ed il permanere dei requisiti per il riconoscimento delle certificazioni, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d) del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 novembre 2025, n. 959.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta le conseguenze di cui all'art.10 del presente Avviso.

Articolo 9

(Procedura di monitoraggio)

1. Gli enti certificatori iscritti nell'Elenco sono soggetti a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente Avviso nonché dagli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione

2. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o eventi che determinano l'eventuale perdita dei requisiti, l'Amministrazione informa l'ente certificatore, che può presentare controdeduzioni e documenti entro il termine massimo di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione.
3. Nelle ipotesi di accertate irregolarità o perdita di requisiti, l'Amministrazione dispone la sospensione o la revoca dell'Iscrizione dall'Elenco.
4. Per effettuare i controlli, l'Amministrazione nomina apposita Commissione composta da 5 membri anche scelti tra esperti del settore e presieduta da un rappresentante dell'ANVUR, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 novembre 2025, n. 959.

Articolo 10

(Sospensione e revoca)

1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 8 del presente Avviso, l'Amministrazione impartisce all'ente prescrizioni di adeguamento affinché lo stesso si conformi alle disposizioni violate. Congiuntamente alle prescrizioni di adeguamento, l'Amministrazione può disporre la sospensione dell'Iscrizione per un periodo fino a 12 mesi. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni impartite è disposta la revoca.
2. L'Iscrizione nell'Elenco è soggetta a revoca nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti agli artt. 3 e 4 del presente Avviso contenga elementi non veritieri, nonché nei casi in cui detti requisiti vengano comunque meno durante il periodo di Iscrizione.
3. Dell'avvio del procedimento di sospensione o di revoca, l'Amministrazione informa l'ente che può presentare controdeduzioni e documenti entro il termine massimo di 30 giorni. Se entro detto termine l'ente non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, l'Amministrazione con provvedimento motivato dispone la sospensione, indicandone la durata, o la revoca.
4. La revoca o la sospensione possono essere disposte anche a seguito dell'esito negativo delle attività di monitoraggio, verifica o controllo svolte ai sensi dell'art. 9 del presente Avviso.
5. Resta ferma l'applicazione di ulteriori sanzioni e misure previste dalla normativa europea e nazionale vigente, anche in materia di irregolarità, frodi, corruzione e conflitto di interesse, qualora le violazioni accertate integrino fattispecie rilevanti ai sensi di disposizioni di rango pari o superiore.
6. Resta, altresì, ferma la disciplina della decadenza di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni attestanti il possesso e / o il mantenimento dei requisiti soggettivi e / o oggettivi previsti agli artt. 3 e 4 del presente Avviso.

Articolo 11

(Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio IV.

Articolo 12

(Contatti relativi all'Avviso)

Tutte le comunicazioni connesse alla procedura amministrativa di cui al presente Avviso devono essere effettuate esclusivamente tramite l'utilizzo dell'indirizzo *e-mail* dedicato: certificaitaliano-L2@mur.gov.it e dovranno essere formulate non oltre il settimo giorno anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle Domande.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione

Articolo 13

(Tutela della privacy)

1. I dati personali acquisiti nell'ambito della procedura disciplinata dal presente Avviso sono trattati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché dalle istituzioni e dagli enti eventualmente coinvolti nei rispettivi procedimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*General Data Protection Regulation – GDPR*) e del D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..
3. I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione del presente Avviso e agli adempimenti amministrativi, contabili e di controllo ad esso correlati.
4. La presentazione della Domanda comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti.

Articolo 14

(Controversie e Foro competente)

1. Il Foro competente per le controversie giudiziarie è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, o entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario, secondo quanto disposto dagli artt. 8 e ss. del d.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 15

(Pubblicazione)

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Articolo 16

(Oneri Finanziari)

Il presente Avviso non comporta oneri finanziari a carico del bilancio del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Allegati all'Avviso pubblico:

Allegato A: Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;

Allegato B: Requisiti oggettivi di accreditamento;

Allegato C: Informativa sul trattamento dei dati personali.

Il Direttore Generale

Dott. Gianluigi Consoli

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

